



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052



UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI

Prot. n. 1320 del 24 gennaio 2013

Al Segretario Comunale

e p.c.

Alla Giunta Comunale

Oggetto: Relazione contributo Baby Parking

La sottoscritta D.ssa Voyron Enrica, Responsabile dell'Area Socio Assistenziale dal 17 luglio 2012,

- attenendosi alla relazione del Segretario Comunale, prot. n. 15422 del 8/11/2012, con la quale venivano dati suggerimenti operativi in merito alla verifica dei presupposti ai fini dell'impegno di spesa, nel bilancio di previsione 2012, relativo al contributo di € 15.000,00 alla società cooperativa in liquidazione "La tana dei piccoli orsi" e *inoltre*
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 30 marzo 2011, avente ad oggetto "atto di indirizzo a sostegno dell'attività del baby parking gestito dalla cooperativa "La tana dei piccoli orsi", con la quale si demandava al Responsabile del servizio di mettere in atto la procedura necessaria per reperire la somma di € 15.000,00 al fine di sostenere economicamente la Cooperativa;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 9 maggio 2012, avente ad oggetto "Baby parking gestito dalla cooperativa sociale La tana dei piccoli orsi: presa atto scioglimento anticipato convenzione", con la quale veniva altresì confermata la volontà di erogare il contributo di € 15.000,00 alla Cooperativa "La tana dei piccoli orsi", in liquidazione, conformemente a quanto espresso dalla Giunta Comunale con delibera n. 35/2011;
- Considerato che il Responsabile del Servizio Attività Produttive nell'anno 2011, signora Banda Maria Pia nonché il Segretario Comunale facente funzioni di Responsabile del Servizio Attività Produttive fino al 17 luglio 2012, non hanno dato seguito, per quanto di loro competenza, alle delibere di Giunta Comunale di cui sopra;
- Considerato che la richiesta dei conti economici ufficiali è partita l'8 maggio 2012 e la consegna al protocollo del Comune è stata effettuata in data 11.09.2012 per quanto riguarda gli esercizi 2010 e 2011 ed in data 19.09.2012 per gli esercizi anno 2007-2008-2009;
- Viste le note indirizzate all'Assessore alle politiche sociali, presentate in data 09.05.2012 (ns. protocollo nn. 6162 – 6165 – 6169) da tre dipendenti della Cooperativa, con le quali si chiedeva alla Giunta Comunale "di adempiere al finanziamento previsto alla signora Preverino per permetterle di saldare i debiti con il personale";
- Vista la documentazione presentata dalla Cooperativa "La tana dei piccoli orsi" e in particolare il documento di Bilancio anno 2012 da cui risulta un utile pari ad € 2.777,58;
- Vista la Convenzione stipulata in data 22 novembre 2007 tra il Comune di Bardonecchia e la società Cooperativa Sociale "La tana dei piccoli orsi";

Relaziona quanto segue:

1. all'art. 3 della Convenzione era previsto un rimborso spese graduato (canone) per un importo di € 1.900,00 all'anno, a partire dal 2008: **dal controllo effettuato non risulta traccia di versamento, né atti che ne esonerino il pagamento;**
2. in merito all'art. 7 della Convenzione, con riferimento ai due tipi di controllo previsti:
 - a. il canone doveva essere calcolato in base alle risultanze delle verifiche periodiche effettuate ai sensi del suddetto articolo e la cooperativa avrebbe dovuto impegnarsi a trasmettere, con periodicità di mesi sei, una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio, necessaria per una valutazione sulla produttività dell'intervento e dei risultati conseguiti;
 - b. un rappresentante dell'ente e uno della cooperativa, avrebbero dovuto operare le necessarie verifiche periodiche in ordine al servizio, almeno ogni quattro mesi: **manca agli atti la documentazione attestante le verifiche di cui sopra;**
3. l'art. 5 della Convenzione prevedeva che la cooperativa avrebbe dovuto trasmettere periodicamente l'aggiornamento relativo al personale impegnato nel servizio come da allegato B iniziale, facente parte integrante della Convenzione: **manca agli atti la documentazione;**
4. l'art. 2 della Convenzione e gli artt. 4 e 5 del Regolamento definivano in 25 bimbi la capacità ricettiva massima, con 1 operatore ogni 10 bimbi. **Da una sommaria verifica dei bilanci presentati dall'anno 2009 al 2011 si parla di 4 persone impiegate nella cooperativa e 3 persone nei primi mesi dell'anno 2012;**
5. l'art. 9 della Convenzione stabiliva che "la determinazione delle tariffe massime orarie per l'utenza è demandata alla Giunta comunale con previsione di tariffe agevolate per i residenti nel territorio comunale": **dalla lettura del bilancio anno 2008 emerge che le tariffe siano state quasi raddoppiate già a far data da gennaio 2009** (copia allegata alla presente), **mentre il Comune ha deliberato il raddoppio delle tariffe a far data da gennaio 2011, con delibera di Giunta n. 47/2011** (copia allegata alla presente);
6. l'art. 12 della Convenzione prevedeva la scadenza del servizio di baby parking al 31 maggio 2012: **invece vi è stata una chiusura anticipata a fine marzo 2012, senza preavviso al Comune; preavviso pervenuto successivamente, in data 9 maggio 2012; manca agli atti la comunicazione all'ASL della suddetta cessazione;**

Inoltre, mancherebbe agli atti copia della lettera riguardante le difficoltà economiche trasmessa dal legale rappresentante della cooperativa, citata nella delibera n. 53/2012;

mancherebbe altresì copia protocollata della relazione del responsabile del servizio, citata sempre nella delibera n. 53/2012;

Per le motivazioni suindicate ed in considerazione del fatto che:

- a) la Convenzione non è stata rispettata nella sua naturale scadenza ed è quindi stato interrotto un servizio in convenzione;
- b) la Cooperativa risulta in una posizione debitoria nei confronti del Comune per un importo pari ad € 8.391,66 (1.900,00 per quattro anni + 5/12 dell'ultimo anno);
- c) il Bilancio 2012, attualmente agli atti, presenta un utile pari ad € 2.777,58;
- d) una delle tre richieste di pagamento stipendio presentata da una ex-dipendente della cooperativa all'Assessore Cicconi - per un importo pari ad € 2.111,28 - si riferisce al mese di ottobre 2011;
- e) per ottemperare alla volontà della Giunta Comunale di imporre al liquidatore di regolare le posizioni debitorie nei confronti del personale dipendente della Cooperativa, l'Amministrazione comunale non possiede strumenti di controllo efficaci né validi;

non vi è alcun presupposto normativo per erogare il contributo.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Enrica VOYRON